*Luogo, data*

**Spett.le**

**Istituto……………**

**In persona del suo Dirigente Scolastico**

**…………………………….**

Via ……………………………

…………………………)

Messaggio Racc.ta a.r. o pec a: ……………………………………

**Oggetto: divieto di richiesta/acquisizione dati personali sensibilissimi inerenti ai minori – violazione del diritto allo studio ed alla privacy- disapplicazione norme illegittime – diffida e messa in mora.**

I sottoscritti sig………………….. e sig.ra………………………….. quali genitori esercenti la potestà genitoriale di …………………………, frequentante la classe ….., sezione …… del presente Istituto, con la presente evidenziano quanto segue.

La normativa attualmente in vigore in base alla quale i Dirigenti Scolastici pretendono dagli alunni la rivelazione dei propri dati personali per l’accesso agli edifici scolastici, a prescindere dai motivi per i quali sono richiesti, viola platealmente le norme che tutelano la privacy (con particolare riferimento ai dati personali sensibilissimi, quali sono quelli sanitari), la Costituzione, i principi generali di diritto internazionale e comunitario, la CEDU, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, l’art.21 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europa, l’art. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, oltreché norme nazionali penalmente rilevanti.

Con specifico riferimento alla violazione del Regolamento sulla Privacy(UE) 2016/679, si rammenta che il trattamento/rivelazione dei dati è lecito **solo** se e nella misura in cui **l'interessato abbia espresso il consenso al trattamento** ovvero, negli altri casi applicabili, **a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali**, specie se questi è un minore (art.6).

**L’articolo 9 del Regolamento vieta di trattare dati personali relativi alla salute della persona**. È prevista una deroga **solo nella misura in cui vi sia l’espresso consenso dell’interessato che, in tal caso, manca**, **avendola gli scriventi espressamente negata,** diniego che si reitera con la presente comunicazione, giacché **alla pretesa rivelazione dei dati sensibilissimi, richiesta dalla dirigenza scolastica, è associata la privazione di diritti e libertà fondamentali del minore interessato**.

Si fa presente che, anche laddove è prevista la possibilità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, **il Regolamento richiede che esso debba essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (lett.g e ss. cit. art. 9), diritti ed interessi che nella fattispecie risultano radicalmente compromessi, con conseguente violazione della norma.**

Ebbene il solo divieto di accesso alle aule scolastiche opposto ad un minore è una condotta idonea non solo a ledere i diritti fondamentali di quest’ultimo, ma anche a rivelare illecitamente, ai compagni di classe ed agli insegnanti, il suo status vaccinale e dunque i suoi dati sensibilissimi, trattandosi della diretta conseguenza dell’imposizione del vaccino come requisito per il rientro a scuola.

Ciò non solo viola la privacy del minore rispetto a dati, come detto, sensibilissimi, ma determina una evidente disparità di trattamento ed una intollerabile discriminazione ai suoi danni, non supportata da alcuna valida motivazione scientifica (non essendo tale la pretesa “presunzione di infettività”, ben potendo i vaccinati essere parimenti portatori di virus) e, in ogni caso, giammai accettabile in considerazione dei prevalenti diritti del minore alla riservatezza, allo studio, allo svolgimento delle attività che consentano il pieno sviluppo della persona umana.

È d’obbligo precisare che la violazione delle richiamate disposizioni determina il diritto al risarcimento dei danni materiali e immateriali causati (art. 82 Regolamento cit.), imputabili sia al titolare che al responsabile del trattamento, mentre l’art. 167 del Codice della Privacy stabilisce la responsabilità penale di chi arreca danni all’interessato violando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

Siffatte responsabilità sono indubbie se si considera che **la valenza gerarchicamente sovraordinata del Regolamento sulla Privacy impone la** **doverosa disapplicazione** **della normativa nazionale con esse confliggente**, e ciò in ossequio alla sentenza n. 170 del 1984 la Corte costituzionale in base alla quale il contrasto tra norme statali e norme comunitarie **comporta la semplice disapplicazione di queste ultime rispetto al caso concreto**, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dei diritti inalienabili della persona.

In aggiunta, si evidenzia che le prefate condotte: violano gli artt. 2, 3, 13, 32, 34, 36 Cost.; integrano le fattispecie di reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata ) e 323 c.p., concretizzandosi, in una palese violenza psicologica (610 cp), finalizzata, attraverso l’abuso del proprio potere (323 cp), all’ottenimento di informazioni non dovute, arrecante un danno ingiusto (ostacolo del diritto allo studio, discriminazione verso i minori non vaccinati, violazione della privacy) al minore interessato; integrano la fattispecie dei **crimini contro l’Umanità** di cui all’art. 7 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, siglato a Roma nel 1998, di cui l’Italia è Parte,  che possono riassumersi in **tutti quegli atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale e la cui responsabilità penale non può essere esonerata neanche laddove il fatto sia stato commesso in esecuzione di un ordine di legge di un governo,** come chiaramente precisato dall’art. 33 di detto Statuto (rubricato “***Ordini del Superiore Gerarchico e Ordine di legge***”).

Ne discende che **la pretesa rivelazione dei dati sanitari dei minori, l’impedimento dell’accesso all’istituto scolastico, la privazione/menomazione del diritto all’istruzione dei predetti minori, la colpevole discriminazione attuata ai loro danni** costituisce condotta civilmente e penalmente perseguibile nei confronti degli autori, in quanto gravemente lesiva di una pluralità di disposizioni, nazionali e sovranazionali, gerarchicamente sovraordinate alle disposizioni di legge e/o alle circolari ministeriali/protocolli che la D.S. pretende di attuare ai danni dei minori stessi, responsabilità che gli scriventi genitori preannunciano di voler far valere nelle opportune sedi giudiziarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli scriventi, nella sopracitata qualità, **invitano e diffidano il Dirigente Scolastico, a disapplicare la normativa nazionale ed i protocolli scolastici** confliggenti con il Regolamento sulla Privacy e con la normativa costituzionale, nazionale ed internazionali innanzi richiamata, **esortandolo a non ostacolare, in alcun modo e per nessuna ragione, l’accesso all’istituto scolastico al proprio figlio e diffidandolo dal richiedere qualsiasi tipo di informazione di carattere sensibile e sensibilissimo al predetto minore**, con l’avvertenza che, in mancanza, procederanno a denunciare gli abusi subiti presso le opportune sedi giudiziarie, civili e penali, nazionali e internazionali, e a chiedere il ristoro di tutti i danni patiti dal proprio figlio a causa della discriminazione e degli abusi subiti.

Distinti saluti